

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in persona del Giudice Unico Lorena Casiraghi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.4.2023 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche

tra

RAPPRESENTANTE LEGALE P.C. in proprio (C.F. (...)) e quale legale rappresentante della **DITTA INDIVIDUALE G.** di C.P. (P.IVA (...)) e M.I. (C.F. (...)) entrambi elettivamente domiciliati in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione

Attori

e

AVVOCATO I.V. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

e

AVVOCATO M.P. (C.F. (...)) elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

nonchè

COMPAGNIA ASSICURATIVA G.I. S.p.a. (C.F. (...)) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis che la rappresenta e difende giusta procura notarile allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Terza chiamata

e

COMPAGNIA ASSICURATIVA A.A. S.p.a. (C.F. (...)) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Terza chiamata

OGGETTO: Responsabilità professionale dell'avvocato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, P.C., anche quale legale rappresentante della ditta individuale G., e M.I. hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Novara, l'avv. M.P. e l'avv. I.V. rassegnando le seguenti conclusioni: "accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli avv.ti M.P. e I.V. e per l'effetto:

- dichiarare risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. ogni eventuale somma richiesta dai convenuti per qualsiasi causa o ragione;

- condannare gli stessi conventi avv.ti M.P. e I.V. al risarcimento di tutti i danni subiti dai sig.ri C.P., personalmente ed in qualità di legale rappresentante della G., e della sig.ra I.M. patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di "chance", nella misura di Euro 200.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.

Oltre interessi e rivalutazione.

Con il favore delle spese di causa e delle competenze di giudizio".

A sostegno della domanda gli attori - premesso di essere il C. titolare della ditta individuale di autotrasporti G. in favore della quale la I. si era costituita fideiussore e di avere ricevuto in data 30.12.2014 la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. XXXX/2014 emesso dal Tribunale di Treviso con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in favore di U. S.p.a., della somma di Euro 205.579,95 - hanno allegato di essersi rivolti alla società S.C. S.p.a. con sede in B. con la quale avevano sottoscritto in data 20.1.2015 un contratto di perizia al fine di ottenere l'analisi contabile del rapporto di conto corrente in essere con U. S.p.a. (doc. 3); di essersi rivolti agli odierni convenuti dopo avere ricevuto la relazione peritale la quale, in relazione all'importo azionato in via monitoria, aveva evidenziato differenze non dovute estremamente rilevanti (doc. 4 attori) e che gli avv.ti P. e V. - indicati e suggeriti dalla S.C. S.p.a. come da pattuizione contrattuale - avevano predisposto e notificato a U. S.p.a. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso e contestando nel merito l'applicazione di interessi usurari e anatocistici e la nullità dei contratti intercorsi con la banca opposta (doc. 5 attori prodotto in maniera incompleta); che, all'esito della prima udienza di comparizione, il Tribunale di Treviso, con ordinanza fuori udienza, aveva sospeso la provvisoria esecuzione e, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, aveva rinviato la causa fissando udienza di precisazione delle conclusioni (doc. 7 attori); che con sentenza a verbale n. 1970/2015 pronunciata in data 8.9.2015 il Tribunale di Treviso aveva revocato il decreto ingiuntivo condannando U. alla refusione delle spese di lite in favore degli oppositori (doc. 8 attori); che tuttavia, a seguito della proposizione da parte di U. S.p.a. di regolamento necessario di competenza, la Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Treviso cassando la sentenza n. 1970/2015 e rinviando al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato; che, a seguito della riassunzione della causa da parte di U., era stata fissata la prima udienza al 6.3.2017 e con sentenza a verbale n. 1279/2017 pronunciata in data 5.6.2017 l'opposizione era stata rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto (doc. 1 attori); che essi erano venuti a conoscenza della predetta pronuncia solo a seguito della notifica della sentenza da parte di U. S.p.a. in data 15.6.2017 senza che l'avv. P., al quale l'odierno difensore aveva richiesto in data 7.6.2017 la trasmissione della documentazione in suo possesso relativa alla posizione G., nulla avesse riferito circa l'esito del procedimento innanzi al Tribunale di Treviso; che pertanto essi con pec del 3.10.2017 avevano contestato agli odierni convenuti il lavoro svolto e in particolare la totale assenza di difesa tecnica nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da U. S.p.a. innanzi al Tribunale di Treviso (doc. 13 attori); che l'avv. V. con pec del 6.10.2017 aveva sorprendentemente contestato ogni addebito eccependo di non avere mai ricevuto alcun mandato da parte degli attori che, a suo dire, non aveva nemmeno mai incontrato (doc. 14 attori); che l'avv. P., a sua volta, con pec del 3.11.2017 (doc. 17 attori) aveva contestato ogni addebito affermando che erano stati gli attori, dopo che egli aveva loro prospettato le possibili strade da percorrere a seguito della riassunzione, a non volersi costituire nel giudizio riassunto ritenendo preferibile ricercare soluzioni transattive, anche in ragione della mancanza delle necessarie disponibilità economiche per affrontare un giudizio; che erano seguiti successivi scambi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

di mail, anche tra S.C. S.p.a. e l'avv. P. recanti accuse della predetta società nei confronti di quest'ultimo in relazione a comportamenti poco corretti tenuti nei confronti dei clienti di S.C. S.p.a.; che nel frattempo U. S.p.a. non solo aveva negato ogni appoggio finanziario alla G., ma aveva altresì notificato alla I. un atto di pignoramento immobiliare vanificando ogni possibilità non solo di prosecuzione dell'attività aziendale ma anche di trovare un accordo transattivo con l'istituto di credito dal momento che quest'ultimo aveva rifiutato ogni loro proposta ritenendola inadeguata.

Allegano gli attori la responsabilità professionale dei convenuti per non avere svolto l'attività professionale loro affidata, comprovata dalla mancata costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da U. S.p.a., e dalla quale sarebbe derivato loro un danno quantificato in Euro 200.000,00 e identificato nella compromissione della possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale di G., nell'impossibilità di ottenere ulteriore accesso al credito e/o di rinegoziare la propria posizione debitoria nei confronti di U. S.p.a., negli aggravii di spese conseguenti alla notifica dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare e nel deprezzamento dell'immobile oggetto di procedura esecutiva in ragione della sua presumibile vendita all'asta ad un prezzo inferiore al suo valore effettivo.

Si è costituito in giudizio l'avv. I.V. il quale, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione A.A. S.p.a. e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda e la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. e, in ogni caso, per l'accertamento della esclusiva responsabilità dell'avv. M.P. con conseguente condanna di quest'ultimo a manlearlo da qualsiasi conseguenza lui derivante dall'illecito comportamento dal medesimo tenuto.

In particolare, l'avv. V. ha eccepito la propria totale estraneità ai fatti di causa per non avere mai ricevuto alcun incarico professionale dagli attori, soggetti a lui del tutto sconosciuti in quanto seguiti dal collega M.P.. A tal fine, ha allegato di essersi sempre occupato prevalentemente di diritto penale avviando un proprio studio professionale in viale M. n. 13 a T. e che l'avv. P., che egli conosceva sin dai tempi dell'università, lo aveva contattato nel 2011 per sondare la sua disponibilità ad una condivisione dello studio; che essi avevano iniziato le prime forme di collaborazione e che, essendo egli maggiormente dedito al settore penale, chiese al P. di coadiuvarlo nella gestione di alcune posizioni di diritto civile in cambio di una percentuale sul suo compenso e che, pertanto, in quest'ottica vennero predisposti alcuni mandati congiunti da far sottoscrivere ai clienti; che, con specifico riferimento al caso di specie, solo l'avv. P. ebbe a sottoscrivere un contratto di collaborazione con la S.C. S.p.a. diventandone uno dei legali di riferimento mentre egli non aveva mai attivato alcuna forma di collaborazione con detta società; che inoltre, allorché gli attori si rivolsero a S.C., alcuna forma di associazione professionale era stata costituita con il P. tanto che, all'epoca, ognuno aveva propri clienti e una distinta partita IVA; che solo il 16.2.2016, con atto notarile, venne costituita l'associazione professionale con l'avv. P. ma che, già dai primi mesi del 2017, il rapporto professionale aveva iniziato a incrinarsi a causa di gravi irregolarità nella gestione dei pagamenti da parte dei clienti dell'avv. P. che più volte aveva ricevuto bonifici non dichiarati o compensi in contanti sottaciuti al fine di sottrarsi alla dovuta divisione e che, per tali motivi, nel novembre 2017 l'avv. P. aveva lasciato lo studio, peraltro, sottraendo di nascosto la quasi totalità dei fascicoli relativi ai contenziosi civili, compreso quello relativo alla posizione degli odierni attori. Ha inoltre osservato, al fine di suffragare la propria estraneità ai fatti di causa, che il fascicolo relativo alla posizione degli attori risultava, nell'elenco delle pratiche presenti in studio, contraddistinto dalla lettera P a conferma del fatto che si trattava di una posizione seguita dal solo avv. P. e dal medesimo gestita in autonomia; che la procura alle liti, nonostante il mandato congiunto, era sottoscritta solo da quest'ultimo il quale, all'epoca, era il solo a poter essere stato segnalato da C.S. come proprio legale di riferimento essendo il solo ad avere sottoscritto una convenzione con la predetta società e che l'utilizzo della procura contenete un mandato congiunto non si fondava certo su di un accordo di collaborazione tra i due legali ma su un iniziativa del solo avv. P., da egli mai autorizzata. Ha infine disconosciuto la sigla apposta in corrispondenza del suo nominativo in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto a lui non riferibile.

Si è costituito in giudizio l'avv. M.P. il quale, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione G.I. S.p.a. e, nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda e la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al risarcimento del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

danno all'immagine e al decoro professionale, subito per effetto dell'infondata azione giudiziaria intrapresa dagli attori nei suoi confronti.

In particolare, l'avv. P. - premesso di avere ricevuto mandato professionale per opporre il decreto ingiuntivo n. XXXX/2014 ottenuto da U. s.p.a. in odio agli odierni attori e ripercorso lo svolgimento del predetto giudizio sino alla sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del giudice del monitorio - ha allegato che gli attori, una volta ricevuta la notifica del ricorso in riassunzione da parte di U. S.p.a. si erano recati presso il suo studio per una riunione nel corso della quale questi ultimi, dopo che egli aveva prospettato loro le possibili alternative a fronte dell'intervenuta riassunzione, avevano ritenuto di non conferire alcuna procura alle liti per la costituzione nel giudizio riassunto ritenendo preferibile tentare di percorrere la strada delle trattative stragiudiziali. Ha contestato inoltre la quantificazione della pretesa risarcitoria e ha lamentato di avere, a sua volta, subito un danno alla propria immagine e reputazione professionale in ragione dell'azione giudiziale temeraria intrapresa nei suoi confronti svolgendo a sua volta domanda di risarcimento del danno nei confronti degli attori.

Autorizzata la chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazioni, si sono costituite in giudizio G.I. S.p.a. e A.A. S.p.a.

G.I. S.p.a., in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per non avere mai l'assicurato, prima della notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzi, notiziato la propria compagnia di assicurazione della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori nonostante questi ultimi avessero contestato il suo operato con pec del 3.10.2017 e, comunque, la non indennizzabilità dei fatti di causa per essere il contratto di assicurazione sottoscritto in data 9.1.2018 affetto da vizio di annullabilità in quanto sottoscritto senza che l'assicurato avesse riferito alcunchè sulle contestazioni sollevate dagli odierni attori, al medesimo già note al momento della sottoscrizione della polizza, che lasciavano intendere il radicamento di un futuro contenzioso ai suoi danni; ha inoltre eccepito la non operatività della polizza in forza degli artt. 8 e 11 delle C.G.A. per essere la contestazione degli attori pervenuta in data antecedente alla conclusione del contratto. Infine, ha richiamato i limiti di polizza e la sua inoperatività sia con riferimento a eventuali spese legali sostenute dall'assicurato sia con riferimento alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il danno all'immagine e alla reputazione. Nel merito si è associata alle difese del proprio assicurato.

A.A. S.p.a. ha concluso per il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti da parte di I.V.. La compagnia di assicurazioni ha eccepito la violazione dell'art. 8 C.G.A. che imponeva all'assicurato la denuncia del sinistro entro tre giorni, riservandosi in ogni caso, in ragione del vincolo di solidarietà previsto dalle C.G.A., azione di regresso nei confronti dell'avv. P. in caso di condanna solidale con il proprio assicurato. Nel merito ha richiamato le difese del proprio assicurato contestando la quantificazione della richiesta risarcitoria in quanto del tutto generica e non documentata.

La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e mediante escussione di un unico teste indicato dal convenuto P..

All'udienza del 20.4.2023, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria svolta nei confronti dell'avv. P. e dell'avv. V. ai quali gli odierni attori imputano una responsabilità professionale per avere omesso ogni attività difensiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da U. S.p.a. nell'ambito del quale, secondo la prospettazione attorea, erano rimasti contumaci a loro insaputa. Nello specifico, gli attori individuano la condotta negligente dei difensori, in violazione degli obblighi di diligenza incombenti sul professionista ex art. 1176 c.c., nell'aver omesso di costituirsi nel giudizio riassunto precludendo loro la possibilità di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque una sensibile riduzione degli importi rivendicati da U. S.p.a.

Con riferimento al danno, che gli attori quantificano in Euro 200.000,00, questi ultimi hanno dedotto che l'inadempimento dei convenuti aveva loro cagionato un pregiudizio derivante dalla totale interruzione dell'attività aziendale di G. a causa dell'impossibilità di negoziare il debito nei confronti di U. e di reperire altrimenti risorse per la prosecuzione dell'attività aziendale e dall'aver subito un pignoramento immobiliare con il rischio di vendita di un immobile a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Prima di esaminare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, occorre ricordare come la sussistenza della responsabilità dell'avvocato, secondo quanto previsto dall'art. 1176 co. 2 c.c., debba essere vagliata con riferimento alla particolare natura dell'attività esercitata.

Sotto questo profilo non può dimenticarsi che quelle relative all'esercizio di un'attività professionale sono pacificamente considerate (sia in dottrina che in giurisprudenza) obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista, nel momento in cui assume un determinato incarico, si obbliga a prestare la propria opera in vista del raggiungimento di un determinato risultato senza assumere, tuttavia, alcun obbligo in ordine all'effettivo conseguimento dello stesso, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (cfr. Cass. n. 5928/02, n. 6967/06, e, da ultimo, Cass. n. 10289/15; 11906/2019).

Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.05.2015, n. 10289; Cass. civ., Sez. VI, 28.02.2014, n. 4790; Cass. civ., Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass. civ., Sez. II, 27.03.2006, n. 6967).

Il professionista, dunque, nello svolgimento delle prestazioni cui è chiamato in forza dell'esercizio della sua attività professionale, deve operare con la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (Cass. civ, sez. III, n. 12127/2020).

Allo stesso è, cioè, richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta e risponderà, non già per il mancato raggiungimento del risultato sperato dal creditore, bensì solo ove abbia violato i doveri inerenti allo svolgimento della propria attività professionale e, in particolare, quel dovere di diligenza media che l'art. 1176 co. 2 c.c. gli impone di rispettare nell'espletamento della propria attività professionale.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597)" (Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17.11.2021, n. 34993; Cass. civ., Sez. VI, 07.01.2021, n. 56; Cass. civ., Sez. III, 19.07.2019, n. 19520; Cass. civ., Sez. VI, 13.09.2017, n. 21173; Cass. civ., Sez. III, 20.11.2009, n. 24544).

Più in particolare, "L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo" (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11.08.2005, n. 16846; Cass. civ., Sez. III, 10.06.2016, n. 11906).

Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai sensi dell'art. 2236 c.c. ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Da siffatto inquadramento normativo discende uno specifico regime per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, in quanto nell'ipotesi ordinaria di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a dare prova del fatto storico da cui è sorta l'obbligazione, dell'entità del danno e del nesso di causalità tra il danno subito e l'inadempimento, mentre nel caso della responsabilità professionale grave sul creditore l'onere di provare, oltre agli elementi prima menzionati, anche la negligenza del debitore.

Incombe, invece, al professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili, potendo inoltre contestare la richiesta del cliente provando la sussistenza delle particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c. che non gli hanno consentito - malgrado la scrupolosa attenzione - di adempiere in modo perfetto la propria obbligazione.

Una volta accertata la condotta colposa del professionista e, dunque, l'errore in cui lo stesso sia incorso in relazione ai citati criteri di diligenza, per affermarsi la responsabilità dell'avvocato è, altresì, necessario verificare sotto il profilo del nesso causale che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e, dunque, se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva od omissiva del legale e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 12038/2017; n. 1984/2016; n. 17016/2015; n. 2638/2013; n. 6967/2006).

Si è, infatti, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno.

La Suprema Corte ha poi ripetutamente affermato che tale giudizio va compiuto secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (cfr. Cass. n. 25112/2017; n. 22225/2014; 23933/2013; S.U. n. 576/2008).

Tanto premesso, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda attorea si reputa infondata.

Per quanto riguarda la posizione dell'avv. V., ritiene questo Tribunale, che gli attori sui quali gravava il relativo onere probatorio non abbiano nemmeno dato prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio con il predetto legale.

Gli attori si sono infatti limitati ad allegare che "gli avvocati che assistevano ed erano stati incaricati di rappresentare i sig.ri C.P. e I.M. erano gli avv.ti M. e I.V." e che "gli odierni attori si rivolgevano a due legali indicati e suggeriti da SDL". A tal fine hanno poi evidenziato come l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo recasse una procura in favore di entrambi i legali odierni convenuti.

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, vanno tuttavia tenuti distinti il conferimento della procura ad litem, che costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, e il contratto di patrocinio, che costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cfr. Cass., n. 8863/2021).

Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 31.03.2012, n. 8863; Cass. civ., Sez. VI, 06.07.2015, n. 13927; Cass. civ., Sez. II, 16.06.2006, n. 13963). "E' ulteriore conseguenza di detto principio che non sussista una corrispondenza diretta, dal punto di vista soggettivo, fra la procura alle liti ed il contratto di patrocinio, tale per cui dal mandato processuale rilasciato da un soggetto a favore di un legale debba necessariamente evincersi l'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti, per cui il primo è il cliente del secondo... allo stesso modo e quale ulteriore corollario si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato" (Cass. civ., sez. II, 11.3.2019, n. 6905).

Il solo rilascio di una procura *ad litem* in favore dell'avv. V., a fronte delle contestazioni del convenuto sul conferimento del mandato professionale (che peraltro nemmeno sono state fatte oggetto di puntuale smentita dagli attori i quali, sul punto, non hanno preso alcuna posizione non avendo depositato la prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.), non si ritiene infatti sufficiente a comprovare il conferimento del mandato professionale in quanto la procura alle liti è indice meramente presuntivo dell'autonomo rapporto sostanziale di patrocinio ma non costituisce prova dello stesso.

E nel caso di specie tale elemento indiziario è rimasto del tutto isolato in quanto confutato da plurimi indizi di senso contrario. In primo luogo, se è vero che la procura alle liti risulta rilasciata anche all'avv. V. è anche vero che la stessa risulta autenticata dal solo avv. P., mentre la sottoscrizione in calce all'atto di citazione (sub. doc. (...) prodotto dal convenuto P. dal momento che il corrispondente doc. 5 di parte attrice risulta incompleto e privo delle pagine finali) è stata espressamente disconosciuta dall'avv. V. senza che alcuna delle parti in causa, in primis gli attori, abbiano proposto istanza di verifica.

A ciò si aggiunga che l'allegazione secondo la quale l'avv. V. sarebbe stato indicato agli attori dalla S.C. S.p.a. quale legale di riferimento risulta smentita dalla stessa documentazione in atti che dimostra come il rapporto di collaborazione professionale intercorresse unicamente tra la C.S. e l'avv. P., dovendosi pertanto ritenere inverosimile che la prima società possa avere suggerito agli attori un legale non ricompreso nella rosa dei propri legali.

Risulta inoltre emblematico che tutta la documentazione dimessa in atti e relativa alla corrispondenza intercorsa tra gli attori, faccia riferimento esclusivamente all'avv. P.. La stessa mail con la quale l'odierno difensore di parte attrice ha richiesto tutta la documentazione relativa alle posizioni di G. per le quali egli aveva ricevuto mandato dagli attori, risulta inviata esclusivamente alla mail personale dell'avv. P. e non fa alcun riferimento a una dismissione del mandato nei confronti dell'avv. V. (doc. 11 attori).

Anche la corrispondenza mail intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio dal convenuto P., sebbene proveniente dall'indirizzo mail dello studio V. P., risulta sottoscritta dal solo P. ed anche quando le mail risultano sottoscritte dalla segreteria vi è sempre l'espressa indicazione "come da istruzioni ricevute dall'avv. P." (doc. 4 P.); parimenti le comunicazioni intercorse con gli istituti di credito, anche con finalità di trovare soluzioni conciliative, risultano sottoscritte dal solo avv. P. che sistematicamente si

presenta quale legale degli attori e sono indirizzate esclusivamente a quest'ultimo. Anche tutta la corrispondenza prodotta dall'avv. P. sub. doc. (...) e risalente ai primi mesi del 2015, allorchè venne conferito il mandato professionale, risulta unicamente indirizzata a quest'ultimo.

Né l'ammissione dei capitoli di prova articolati dagli attori avrebbe potuto condurre a conclusione diversa dal momento che questi sono tutti incentrati sulla circostanza che gli attori parteciparono a degli incontri presso lo studio P. V., circostanza del tutto neutra dal momento che l'avv. P. e V. condividevano il medesimo studio, mentre la stessa capitolazione attorea fa esclusivo riferimento al fatto che fu l'avv. P. a consigliare di fare causa, a tranquillizzare gli attori, a dirsi fiducioso sull'esito del giudizio, a riferire che la causa avrebbe consentito loro di risolvere tutte le difficoltà economiche.

Trattasi di elementi indiziari plurimi, gravi precisi e concordanti che consentono di suffragare la prospettazione dei fatti offerta dall'avv. V. e dunque ritenere che il mandato sostanziale sia stato conferito all'avv. P. con il quale univocamente sono intercorsi i rapporti con i clienti volti alla gestione della controversia giudiziale e alle decisioni su come ricercare delle soluzioni conciliative e che, ciononostante, sia stata fatta sottoscrivere agli attori una procura congiunta utilizzando evidentemente uno di quei mandati congiunti che vennero predisposti all'inizio della collaborazione tra i due legali.

Per tali motivi, non ritenendosi adeguatamente provata la sussistenza di un mandato professionale nei confronti dell'avv. V., la domanda nei suoi confronti non potrà che essere respinta.

In ogni caso, anche volendo ritenere provato il conferimento dell'incarico professionale all'avv. V., la domanda nei suoi confronti non potrebbe comunque trovare accoglimento per i medesimi motivi per i quali la domanda non può essere accolta nemmeno nei confronti dell'avv. P..

Rispetto a quest'ultimo, infatti, non vi è contestazione alcuna sul conferimento del mandato professionale. È inoltre pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto da U. S.p.a. gli odierni attori siano rimasti contumaci.

Sul punto va inoltre disattesa la difesa dell'avv. P. secondo la quale quest'ultimo nemmeno avrebbe ricevuto alcuno specifico mandato per la costituzione nel giudizio riassunto alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale "la riassunzione della causa dinanzi al giudice individuato come competente non comporta la necessità di una nuova procura *ad litem*, atteso che quella relativa all'atto introduttivo del giudizio autorizza il difensore anche alla riassunzione senza che all'uopo occorra il rilascio di una nuova procura (Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008; Sez. L, Sentenza n. 9890 del 05/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 2745 del 12/05/1979). (Cass. civ. 16.5.2017 12171), ciò in quanto "il giudizio di rinvio costituisce prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la sentenza cassata, restando assolutamente irrilevante la circostanza che la parte nel giudizio di legittimità sia stata assistita da altro difensore o sia rimasta contumace, atteso che il difensore nel giudizio di merito potrebbe non avere i requisiti per patrocinare in Cassazione e, in ogni caso, per farlo, avrebbe bisogno di una procura speciale, mentre la procura conferita in primo (o secondo) grado deve ritenersi sempre operativa nel giudizio di rinvio, indipendentemente dalle vicende relative alla difesa (o mancata difesa) della parte nel giudizio di legittimità" (Cass. civ. 22514/2018).

Non era dunque onere degli attori provare di avere dato incarico all'avv. P. di costituirsi nel giudizio riassunto, dovendosi questo ritenere insito nel mandato inizialmente conferito per l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma era onere del difensore provare di avere sollecitato i propri clienti circa la propria intenzione di costituirsi in giudizio, informandoli delle conseguenze dell'omessa costituzione, e quindi provare che i clienti, prima della scadenza del termine per la costituzione, gli avevano revocato il mandato o comunque comunicato il proprio disinteresse alla costituzione in giudizio.

Tale prova non è stata in alcun modo fornita dall'avv. P.; l'unica teste dal medesimo indicata in atti ed escussa, infatti, non ha saputo riferire alcunché sul punto rendendo dichiarazioni del tutto generiche e irrilevanti.

Pertanto, in base ai suesposti rilievi, la condotta dell'avv. P. non può ritenersi corrispondente ai canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c. richiestagli dalla natura della prestazione.

Constatata quindi, con riferimento alla mancata costituzione nel giudizio riassunto, la concreta esistenza dell'inadempimento, totale verrebbe da dire, e la sua riconducibilità all'avv. P., va ora vagliata la sussistenza della prova del nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno.

In relazione al riparto dell'onere probatorio in punto di nesso eziologico, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in materia di responsabilità del professionista, la relativa prova grava sulla parte attrice dal momento che "il cliente è tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale" (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.05.2009, n. 12354).

Come già in precedenza evidenziato, infatti, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'avvocato non basta la dimostrazione dell'inesatto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare innanzitutto se l'evento produttivo del danno lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale; in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente; in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone.

Ciò in quanto, anche ove risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (da ultimo Cass. civ., Sez. III, 25.11.2022, n. 34787).

Nel caso in esame, il nesso di causalità tra la condotta colposa ascritta all'avv. P. ed il danno lamentato dagli attori per effetto della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo, peraltro genericamente quantificato senza alcun riferimento a parametri concreti, sussiste soltanto se si accerti, sia pure con criteri necessariamente probabilistici, che la costituzione degli odierni attori nel giudizio di opposizione riassunto, avrebbe ragionevolmente portato a ritenere anche solo parzialmente fondata l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Si rende, dunque, necessario effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una sorta di "processo nel processo" che obbliga il giudice della causa di responsabilità professionale "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva)" ed a rifare fittiziamente il processo mancato. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).

Ritiene il Tribunale che le allegazioni degli attori e le risultanze istruttorie non siano sufficienti ad affermare che i danni lamentati dagli attori siano conseguenza della condotta omissiva ascritta all'avv. P..

Gli attori, nel proprio atto introduttivo, hanno sostenuto che "le contestazioni presentate nell'interesse dei clienti erano comunque fondate nel merito e confortate da calcoli e documentazione dettagliata" e che "una corretta e dovuta comunicazione avrebbe permesso ai sig.ri C.-I. di incaricare altro legale per portare a termine la vertenza oppure decidere di trattare con U. S.p.a. in corso di causa a condizioni presumibilmente migliori".

Secondo gli attori, le prove documentali acquisite nel giudizio di opposizione e l'articolazione delle dovute istanze istruttorie avrebbero indotto il Tribunale a ritenere infondate, almeno in parte, le pretese avanzate da U. S.p.a. nei loro confronti e a revocare il decreto ingiuntivo emesso a loro danno.

Tale tesi non merita accoglimento per i seguenti motivi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

A tal fine occorre richiamare quello che era l'oggetto del giudizio di opposizione di cui si sta trattando, ovvero la domanda di pagamento promossa dalla convenuta opposta - attrice sostanziale - U. S.p.a. Quest'ultima ha azionato in via monitoria un proprio credito nei confronti dei sigg.ri C. e I. derivante da scoperto di tre conti correnti e dal mancato rimborso di tre finanziamenti chirografari producendo in giudizio i relativi contratti e gli estratti ex art. 50 TUB (per quanto può desumersi dal contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo sub. doc. (...) attori).

Gli odierni attori hanno proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo contestando sia la competenza del Tribunale di Treviso ad emettere il decreto ingiuntivo, sia l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo in ragione della asserita mancata produzione dei contratti e dell'inidoneità degli estratti ex art. 50 TUB a fornire prova del credito. Hanno inoltre argomentato circa la possibilità del fideiussore I. di sollevare l'exceptio doli sul presupposto dell'invalidità del rapporto garantito ed eccepito l'usurarietà dei contratti sottoscritti, prospettando la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, l'applicazione di interessi anatocistici e di CMS indebite. Sul punto richiamano poi un elaborato peritale (evidentemente non corrispondente a quello prodotto sub doc. (...) che fa invece riferimento a un conto corrente intrattenuto con diverso istituto di credito, ovvero il B.P. Società Cooperativa) che avrebbe accertato somme non dovute per Euro 69.853,24 in relazione al c/c n. (...) (di cui Euro 3.490,78 per usura oggettiva, Euro 62.406,92 per usura soggettiva ed Euro 3.955,54 per anatocismo) e somme non dovute per Euro 19.659,03 in relazione al c/c n. (...) per usura soggettiva mentre, con riferimento ai contratti di finanziamento chirografario, si sono limitati ad allegare il riscontro di usura contrattualizzata riservandosi di quantificare l'ammontare del relativo credito.

L'unico atto relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Treviso prodotto dagli attori, a parte l'atto di citazione, è la comparsa di U. S.p.a. mentre non risulta in atti la citazione in riassunzione di U. S.p.a. (non risulta infatti prodotto il doc. 10 menzionato dagli attori). Non risulta inoltre prodotta la documentazione relativa al predetto giudizio, né tantomeno l'elaborato peritale posto a fondamento delle doglianze attoree.

E' quindi evidente la carenza di documentazione probatoria a sostegno della domanda formulata: gli attori non hanno fornito concreti elementi da cui ricavare la verosimile fondatezza della proposta secondo il noto criterio del "più probabile che non".

Dirimente è la circostanza che in atti non vengano allegati i contratti relativi ai tre conti correnti e ai tre finanziamenti aperti presso U. con i relativi documenti di sintesi, né l'elaborato peritale sul quale sono state fondate le doglianze attoree.

Trattasi di documenti assolutamente necessari al fine di verificare la fondatezza dei motivi di opposizione. Ed, infatti, se è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore ossia alla B. provare sia l'esistenza del contratto sia la correttezza e la legittimità del proprio operato in conformità al contratto, nel presente giudizio, di contro, spettava all'attore, ex art. 2697 c.c., provare detti elementi, al fine di dimostrare il preteso danno.

Nella specie, non sono stati allegati elementi tali da cui desumere la verosimile/probabile fondatezza delle ragioni di opposizione come richiamate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; con specifico riferimento alla pretesa violazione della normativa antiusura va richiamata Cass. Civ. SU, Sentenza n. 19597/2020 secondo cui nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.

Nessuna allegazione di questo tipo è stata fatta, basti pensare che gli attori si sono limitati alla formulazione di prove orali del tutto irrilevanti, la cui ammissione non avrebbe in ogni caso consentito di formulare il predetto giudizio prognostico sulla fondatezza dell'opposizione, né hanno prodotto documentazione rilevante che avrebbe potuto essere posta alla base di una richiesta di CTU contabile.

Per le medesime ragioni, ossia a causa delle suddette carenze probatorie, che di fatto hanno reso impossibile anche una eventuale CTU contabile, è da ritenersi carente altresì la prova circa la pretesa perdita di chance. Ed infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. 2261/22). Ma anche sotto questo profilo gli attori non hanno fornito la prova di una chance apprezzabile, seria e consistente (Cass. 28993/19).

La domanda attorea va pertanto respinta in difetto di prova di quel nesso eziologico necessario tra la condotta omissiva del legale ed il risultato derivatone.

La domanda relativa alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dal convenuto P., invece, non può essere accolta. Al riguardo, l'avv. P. fonda tale richiesta esclusivamente sul fatto che gli attori avrebbero agito in giudizio con dolo o colpa grave senza nemmeno adeguatamente allegare gli elementi rivelatori di una simile responsabilità.

Infatti, le fattispecie di cd. responsabilità aggravata previste ai commi 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c. postulano ambedue la mala fede o la colpa grave in capo alla parte soccombente, requisito questo la cui ricorrenza nel caso di specie non solo non è stata affatto provata dal convenuto, ma che deve decisamente escludersi data la negligenza professionale del predetto comunque riscontrata in questa sede.

Parimenti del tutto infondata si ritiene la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla professionalità in quanto meramente allegata e in alcun modo provata dal convenuto che si è limitato a considerazioni del tutto generiche senza alcun concreto riferimento alla fattispecie concreta.

Si ritiene invece fondata la domanda relativa alla responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c., proposta dal convenuto V. dovendosi ritenere provata la colpa grave degli attori per avere agito in giudizio senza adeguatamente ponderare le risorse istruttorie a loro disposizione per sostenere in giudizio un'azione di responsabilità professionale nei confronti del medesimo in difetto di prova dell'avvenuto conferimento di un mandato professionale.

La condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza richiedere la prova del danno.

Il legislatore, infatti, con l'art. 96 co. 3 c.p.c. ha introdotto un danno tipicamente punitivo (punitive damage), non avendo tale norma una natura meramente risarcitoria, ma "sanzionatoria", risolvendosi in una sanzione d'ufficio finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato; tale finalità esclude la necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte, nonostante la condanna sia prevista a favore della stessa e non dello Stato.

Gli attori vanno dunque condannati a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata che si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo pari a 1/3 delle spese di lite.

Il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti assorbe le ulteriori domande di manleva e regresso da questi ultimi proposte nei confronti di G.I. S.p.A. e di A.A. S.p.a.

Tuttavia, ai soli fini della regolamentazione in punto di spese processuali, occorre esaminare, seppur sommariamente, le difese svolte dalle assicurazioni chiamate in manleva.

Come noto, infatti, nell'ipotesi in cui la domanda di garanzia sia assorbita dal rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dalla terza chiamata potranno essere sempre poste a carico del chiamante, una volta che il giudice abbia valutato l'infondatezza della chiamata in causa.

Quanto alla posizione di G.I. S.p.a., l'avv. P. ha citato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, invocando l'operatività della polizza n. (...) per la responsabilità civile professionale.

La prima eccezione sollevata da G.I. S.p.a., riguardante la prescrizione del diritto fatto valere dal P., è infondata poiché l'assicurato ha correttamente denunciato il sinistro all'assicurazione solo una volta ricevuta la notificazione dell'atto di citazione e, d'altronde, prima non avrebbe potuto farlo dal momento che non sussisteva contro di lui alcuna azione avente ad oggetto la responsabilità professionale, ma vi erano solo richieste di spiegazioni e l'avvertimento circa lo studio di una possibile azione nei suoi confronti, di fatto verificatasi soltanto con la notifica dell'atto di citazione in data 18.7.2019.

Parimenti infondata l'eccezione di inoperatività della polizza dal momento che l'assunto secondo il quale la denuncia del sinistro sarebbe avvenuta solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzi è smentita dalla documentazione in atti che comprova l'intervenuta notifica del sinistro da parte dell'assicurato in data 18.9.2019 (doc. 32 P.).

Quanto alla posizione di A.A. S.p.a., l'avv. V. ha citato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, invocando l'operatività della polizza n. (...) per la responsabilità civile professionale.

L'eccezione di inoperatività della polizza per violazione del termine previsto dall'art. 1915 c.c. si ritiene infondata per le medesime ragioni per le quali è stata disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da G.I. S.p.a. L'assicurato infatti ha correttamente denunciato il sinistro all'assicurazione solo una volta ricevuta la notificazione dell'atto di citazione (in particolare il giorno seguente) e, d'altronde, prima non avrebbe potuto farlo dal momento che non sussisteva contro di lui alcuna azione avente ad oggetto la responsabilità professionale, ma vi erano solo richieste di spiegazioni e l'avvertimento circa lo studio di una possibile azione nei suoi confronti, di fatto verificatasi soltanto con la notifica dell'atto di citazione in data 18.7.2019.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei rapporti tra gli attori il convenuto V. mentre nei rapporti tra gli attori e il convenuto P., stante il rigetto della domanda svolta da quest'ultimo di condanna ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno da lesione dell'immagine professionale, vengono compensate per la metà e per la residua metà poste a carico degli attori, comunque soccombenti.

Gli attori vanno inoltre condannati a rifondere le spese di lite sostenute dalle terze chiamate per la loro costituzione in giudizio in virtù dei principi di causazione e di soccombenza (Cass. 6.12.2019 n. 31889; Cass. 27.9.2021 n. 26082; Cass. 28.3.2022 n. 9941) secondo i quali il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea;

- 2) Rigetta la domanda svolta dall'avv. P. di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno da lesione all'immagine e alla reputazione professionale;
- 3) Condanna P.C. e M.I., in solido tra loro, a pagare all'avv. I.V. la somma di Euro 2.800,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 4) Condanna P.C. e M.I., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. I.V. che si liquidano in complessivi Euro 8.518,00 (di cui Euro 8.000,00 per compensi di avvocato ed Euro 518,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA;
- 5) Condanna P.C. e M.I., in solido tra loro, alla refusione della metà delle spese di lite in favore dell'avv. M.P. che si liquidano per l'intero in complessivi Euro 8.518,00 (di cui Euro 8.000,00 per compensi di avvocato ed Euro 518,00 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA e compensa tra le parti la residua metà;
- 6) Condanna P.C. e M.I., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di G.I. S.p.a. e di A.A. S.p.a. che si liquidano, per ciascuna di esse, in Euro 6.800,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Novara, il 15 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.